



**Comune di Carmignano
Provincia di Prato**

Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 86 del 18.12.2007

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Sponsorizzazione: definizioni

Art. 3 – Accordi di collaborazione: definizione.

Art.4 – Il Comune come sponsee.

Art.5 - Procedura di sponsorizzazione/collaborazione e scelta del contraente

Art. 6 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e di collaborazione

Art.7 - Contratto di sponsorizzazione e di collaborazione

Art.8 – Diritto di esclusiva

Art.9 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni e dalle collaborazioni

Art. 10 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Art. 12 - Aspetti fiscali

Art. 13 - Verifiche e controlli

Art. 14 - Riserva organizzativa

Art.15 – Norme transitorie e finali

Articolo 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001
2. Le iniziative di sponsorizzazione e di collaborazione devono tendere al soddisfacimento di un interesse pubblico, a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.
3. I contratti di sponsorizzazione e di collaborazione possono essere conclusi con soggetti pubblici, privati e associazioni senza fini di lucro costituite con atto notarile, per realizzare o acquisire interventi, servizi, prestazioni, beni o attività, o l'equivalente corrispettivo, inseriti nei programmi di spesa ordinari, ovvero da inserire con apposita variazione, con finanziamento a carico del bilancio dell'Ente;
4. Il risultato della sponsorizzazione o della collaborazione si concretizza nella realizzazione di un'economia di bilancio totale o parziale in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'Ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.

Articolo 2

Sponsorizzazione: definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "**contratto di sponsorizzazione**": un contratto a titolo oneroso mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo o a fornire una determinata prestazione o bene, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
 - b) per "**sponsorizzazione**": ogni contributo in beni, servizi, danaro o altri tipi di prestazioni e interventi provenienti da terzi, allo scopo di promuovere la propria attività, per conseguire un beneficio di immagine;
 - c) per "**sponsor**": il soggetto (persona fisica o giuridica) che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune;
 - d) per "**sponsee**": il soggetto che assume, dietro corrispettivo, l'obbligo di associare alle proprie attività il nome o il segno distintivo dello sponsor; nel caso, il Comune di Carmignano;
 - e) per "**spazio pubblicitario**": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dalla Provincia per la pubblicità dello sponsor.

Articolo 3

Accordi di collaborazione: definizione

1. Gli accordi di collaborazione si hanno qualora lo sponsor, o c.d. "collaborante", investa somme di denaro a vantaggio del Comune di Carmignano e ne ricavi, oltre al ritorno pubblicitario di cui al precedente articolo, anche una redditività specifica direttamente dal bene o servizio oggetto

della collaborazione, mediante gestione diretta per un periodo di tempo prestabilito, necessario a determinare un adeguato ritorno economico finanziario delle somme erogate.

Articolo 4

Il Comune come sponsee

1. Con l'approvazione del presente regolamento il Consiglio Comunale autorizza in via generale la Giunta ad avvalersi di sponsorizzazioni/collaborazioni per il conseguimento di finalità di interesse pubblico.
2. La Giunta Comunale nel rispetto del presente regolamento, autorizza per le attività del Comune di Carmignano il ricorso al finanziamento tramite sponsorizzazioni/collaborazioni, in via generale con l'approvazione del PRO e successive variazioni, e per iniziative specifiche con apposite deliberazioni.
3. Tutte le conseguenti fasi attuative e gestionali inerenti alle iniziative di cui ai commi precedenti sono demandate alla esclusiva competenza del Responsabile del settore interessato (o maggiormente interessato), che vi provvede sotto la sua personale responsabilità attraverso appositi atti di determina.

Articoli 5

Procedura di sponsorizzazione/collaborazione e scelta del contraente

1. La scelta del contraente è effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso ovvero mediante trattativa privata qualora la natura, l'oggetto della sponsorizzazione/collaborazione e/o le modalità di realizzazione della stessa siano tali da escludere il ricorso a procedure ad evidenza pubblica. È possibile l'affidamento del contratto di sponsorizzazione/collaborazione a trattativa privata diretta, quando il valore complessivo della sponsorizzazione non superi € 20.000,00 iva esclusa ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DPR 384/2001.
2. All'avviso di sponsorizzazione/collaborazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito internet del Comune e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
3. L'avviso, approvato dal responsabile del settore competente, deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
 - a) l'oggetto o iniziativa della sponsorizzazione;
 - b) gli obblighi dello sponsor;
 - c) i vantaggi per lo sponsor (platea potenziale, bacino di diffusione del messaggio pubblicitario, ecc.)
 - d) l'esatta determinazione dell'offerta;
 - e) l'esatta determinazione dello spazio pubblicitario utilizzabile;
 - f) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione;

4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e di regola indica:
 - a) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare, ovvero la somma corrispondente;
 - b) l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato.

5. L'offerta deve essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o di certificazione attestante:
 - a) per le persone fisiche:
 - il possesso dei requisiti necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alle disposizioni di cui di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
 - l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
 - l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
 - la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
 - b) per le persone giuridiche:
 - oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.

6. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.

7. Ove pervenga all'Amministrazione, da parte di un soggetto sponsor, una proposta di sponsorizzazione, l'amministrazione stessa, valutata l'opportunità e rispondenza alle prescrizioni del presente regolamento, predisporre apposito avviso pubblico al fine di comparare l'offerta pervenuta con possibili ulteriori offerte migliorative.

Articolo 6

Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e di collaborazione

1. Le iniziative di sponsorizzazione e di collaborazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del PRO assegnati al responsabile. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta può formulare indirizzi specifici al responsabile per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.
2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione/collaborazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'Ente nei capitoli di spesa ordinaria.

Articolo 7

Contratto di sponsorizzazione e di collaborazione

1. La gestione della sponsorizzazione/collaborazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario;
 - b) il valore e la durata del contratto;
 - c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
 - d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
2. Il contratto si intende risolto qualora cause eccezionali non consentano alla Provincia la realizzazione dell'iniziativa; in tal caso le parti convengono di definire consensualmente i reciproci rapporti.
 3. Al termine del contratto, lo sponsor è tenuto alla rimozione del messaggio pubblicitario con oneri a proprio carico.

Articolo 8

Diritto di esclusiva

1. Di norma le sponsorizzazioni non sono effettuate con diritto di esclusiva da parte dello sponsor, e pertanto il Comune può ricevere più sponsorizzazioni per uno stesso evento.
2. Qualora il soggetto sponsor sia interessato ad avere l'esclusiva nella sponsorizzazione di un determinato evento, l'Amministrazione può valutare la proposta ricevuta in tal senso in relazione ai vantaggi in termini economici e/o d'immagine che ne possano derivare al Comune. La clausola di esclusiva deve essere specificatamente prevista nel contratto di sponsorizzazione.

Articolo 9

Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni e dalle collaborazioni

1. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione/collaborazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa
2. I risparmi di spesa di cui al comma precedente possono essere utilizzati per le seguenti finalità:
 - a) nella misura del 50 % sono destinati alla implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.99;
 - b) la restante parte è destinata al finanziamento di altre iniziative istituzionali o costituisce economia di bilancio, in base agli indirizzi di volta in volta definiti dalla Giunta.

Articolo 10

Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

1. L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
 - a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
 - d) Pubblicità ingannevole.
3. Il Responsabile è tenuto, prima della stipula del contratto, ad esaminare il contenuto dei messaggi pubblicitari al fine di evitare il verificarsi dei casi di cui ai precedenti commi. Ove detti casi si verificassero comunque, il contratto eventualmente stipulato è risolto di diritto, fatto salvo il risarcimento dei danni, anche di immagine, per il Comune.

Articolo 11

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti degli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 196/2003.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Carmignano in persona del suo Sindaco pro tempore che nomina uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Articolo 12

Aspetti fiscali

1. La prestazione di promozione dell'immagine dello sponsor genera l'emissione di fattura.
2. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato.
3. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all'importo specificato al comma 2.

Articolo 13

Verifiche e controlli

1. Le sponsorizzazioni e le collaborazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto.

Articolo 14

Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni e delle collaborazioni è effettuata direttamente dal Comune di Carmignano secondo la disciplina del presente regolamento.
2. È tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

Articolo 15

Norme transitorie e finali

1. Sono fatte salve le richieste già pervenute e/o gli accordi già stipulati, il cui oggetto sia assimilabile a quanto disciplinato dal presente regolamento.
2. Le spese per la stipulazione del contratto di sponsorizzazione/collaborazione sono a carico dello sponsor.
3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.